



Consiglio Nazionale dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

Rif. P/CR.c/3518
Roma, 6 ottobre 2003

CIRCOLARE N° 182

OGGETTO: Professionisti incaricati della redazione di un P.R.G. o di un P.d.F. - Incompatibilità.

A norma dell'art. 41 bis della legge 17.08.1942, n° 1150 "I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso".

Dalla lettura della norma sopra riportata emerge:

- a. che l'ambito soggettivo di applicazione si estende a **tutti i professionisti** incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione e quindi **anche ai geologi** che hanno predisposto, anche nell'ambito del P.A.I., le verifiche, lo studio e le prescrizioni geologiche che costituiscono parte integrante dello stesso P.R.G.;
- b. che la **violazione del divieto**, posto da detta norma, determina una fattispecie di **incompatibilità**;
- c. che l'incompatibilità riguarda **esclusivamente l'assunzione di incarichi** affidati al geologo estensore delle attività geologiche poste a supporto del P.R.G., **da parte di privati cittadini ed aventi ad oggetto la progettazione di opere od impianti privi del carattere pubblico**;
- d. che l'impossibilità di svolgere incarichi professionali nell'ambito del territorio del Comune interessato dal P.R.G. è **limitata al periodo di tempo intercorrente tra la redazione e l'approvazione da parte del Comune del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione**.

Devesi sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia precisando che l'inosservanza dell'art. 41 bis della citata legge urbanistica non è causa di nullità del contratto di prestazione di opera intellettuale e che tale norma non pone un divieto di carattere assoluto e cogente, bensì un principio di etica professionale sanzionato con l'irrogazione, ad opera del competente Consiglio dell'Ordine, dei provvedimenti disciplinari del caso. Pertanto la ratio del citato articolo, secondo il riportato indirizzo giurisprudenziale, va ravvisata nell'esigenza di tenere il professionista incaricato dalla pubblica amministrazione al di sopra di qualsiasi sospetto, così evitando situazioni di dubbia correttezza e, in particolare, **rischi di imparzialità e di favoritismi connessi all'eventuale commistione di interessi pubblici e privati**.



Consiglio Nazionale dei Geologi

Devesi, altresì, sottolineare quanto disposto dall'art. 17 della legge 10/1977 (così come sostituito dall'art. 20 legge 28.02.1985, n. 47): "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a Lit. 20.000.000 (attuali euro 10.239) per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni...*"

Sembrirebbe potersi dedurre che la violazione dell'art. 41 bis della legge urbanistica importi l'applicabilità, oltre che delle sanzioni disciplinari ad opera dei competenti Consigli dell'Ordine, dell'ammenda sopra indicata.

Concludendo e ribadendo quanto innanzi esposto, si ritiene che ove il P.R.G. o il Piano di Fabbricazione contenente le verifiche, lo studio e le prescrizioni geologiche, sia già stato approvato, il geologo (o i geologi) che ha predisposto tali attività di supporto potrà legittimamente assumere incarichi nell'ambito del territorio comunale per conto di privati. Viceversa, ove il P.R.G. non sia ancora stato approvato, il geologo potrà assumere soltanto incarichi dalla committenza pubblica. In diverso caso potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari da parte del competente Ordine professionale ed anche alla sanzione consistente nell'ammenda di cui al citato art. 17 legge 10/1977.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola